

Estratto Polizza di Assicurazione
Leasing Convenzione 950L7476

23

Il presente documento contiene un estratto della polizza assicurativa che il Locatore (l'Assicurato) ha stipulato con la Società Assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. - Società a socio unico, Sede e Direzione: 20129 Milano, Piazza Carlo Erba, 6, Cap. soc. € 38.600.000 i. v. - C.F./R.I. Milano 03747960825, P.IVA 0153030159 - C.P. 12012, 20120 Milano - C.C.P. 24750200, Impresa autorizzata con D.M. 27.11.1990 (G.U. 7.12.1990 n. 286) (la Società) a copertura di alcuni rischi relativi ad alcune categorie di beni strumentali meglio precisati (i Beni o Enti Assicurati) locati ai Clienti (Conduttori). Il Cliente, quale custode e utilizzatore della cosa locata e laddove risulti espressamente prevista nel contratto di locazione stipulato tra il Cliente e il Locatore la copertura assicurativa dei Beni locati, sulla base della presente polizza che l'Assicurato ha stipulato a proprio beneficio con la Società, è tenuto al rispetto degli obblighi di seguito previsti a carico dell'Assicurato e avrà diritto a godere del rimborso assicurativo al netto della franchigie e/o scoperti di seguito previsti di cui l'Assicurato beneficerà nel caso di danni derivanti da furto ed incendio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

1. ENTI ASSICURATI

Office instrumentation quali a titolo esemplificativo Fotocopiatrici, Elaboratori PC, Server, UPS, Storage, Routers, Scanner, Fax, Stampanti, Centralini telefonici, pc portatili / notebook e quant'altro assimilabile ed anche classificabile come hardware

2. FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO/EVENTO

- Apparecchiature hardware ad impiego mobile (es. Notebook, Laptop, Palmari) 8% del valore del contratto di locazione con un minimo Euro 200,00
- Apparecchiature hardware ad impiego fisso (es. Desktop, Stampanti) 8% del valore del contratto di locazione con un minimo Euro 250,00
- Fotocopiatrici, Server, UPS, Storage, Centralino Telefonico 8% del valore del contratto di locazione con un minimo Euro 500,00

In caso di furto di Apparecchiature ad impiego fisso in locali non protetti ai sensi dell'art. 11 che segue, lo scoperto sarà pari al 25% del valore del contratto di locazione. In caso di furto di Apparecchiature ad impiego mobile trasportati su veicoli, a condizione che i veicoli siano protetti ai sensi dell'art. 12 che segue, la franchigia sarà pari al 20% del valore del contratto di locazione.

In caso di singolo sinistro che coinvolga più beni assicurati di diversa classificazione, verranno applicati gli scoperti e/o franchigie di maggiore importo.

3. LIMITE DI INDENNIZZO

Il limite di indennizzo per ogni sinistro e/o per ubicazione viene stabilito in Eur 1.000.000,00=.

4. ESCLUSIONI

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione: natanti e cose su di essi installate; aeromobili e cose su di essi installate; autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica e promozionale. E' esclusa ogni copertura del software operativo e/o applicativo installato sugli Enti assicurati.

5. COPERTURA TERRITORIALE

L'assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e, relativamente ai soli beni ad impiego mobile, nei Paesi Europei aderenti alla CEE.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 - Rischi assicurati

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da furto ed incendio alle cose assicurate, che l'Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduttori.

2 - Esclusioni

Sono pertanto esclusi i danni:

- a) di deterioramento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Conduttore;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- j) derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione delle date per il cambio del millennio.
- k) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto ad in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- l) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- m) indiretti da qualsiasi causa originati.

3 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Conduttore devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
 - b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
 - c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziarie o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
 - e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
- L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
- La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Conduttore, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato e il Conduttore potranno prendere tutte le misure necessarie.
- Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.

4 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

5 - Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

6 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato o il Conduttore esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

7 - Determinazione dell'ammontare del danno

Sono escluse dall'indennizzo le spese di eventuale riparazione provvisoria e le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi da normali, nonché quelle determinatesi al di fuori del territorio nazionale. Sono pure esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni e modifiche alle macchine colpite dal sinistro. Per ogni singola cosa assicurata l'ammontare complessivo dell'indennizzo, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, non può eccedere mai la raltiva somma assicurata.

8 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

9 - Delimitazione del rischio assicurato

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampode o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

10 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici

Resta espressamente convenuto che il Conduttore stipulerà un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una Ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente polizza i danni determinati da mancata manutenzione e per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

11 - Furto Apparecchiature ad impiego fisso

Relativamente ai danni da furto devono osservarsi le seguenti condizioni:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antifondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro.
- Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
- Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
- b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati.

12 - Furto Apparecchiature ad impiego mobile

La garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia per furto è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 06.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.

20/06/2012 _____
Data _____ Qualifica Timbro e Firma _____



4

1

01

02240470605

23

320239